*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 115° — Numero 67

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Martedì, 12 marzo 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI



# LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 febbraio 1974, n. 45.

**Reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ufficiali di complemento della guardia di finanza sono reclutati, con grado di sottotenente, dai giovani che compiano con esito favorevole il corso allievi ufficiali di complemento della guardia di finanza.

Al corso anzidetto si accede mediante concorso per titoli al quale possono partecipare i giovani che:

*a*) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

*b*) non abbiano superato il 26° anno di età e posseggano gli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nella guardia di finanza;

*c*) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza; scienze politiche; scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche ed attuariali; scienze statistiche ed economiche; economia e commercio; scienze economiche e bancarie; scienze economiche; economia aziendale; economia politica; scienze bancarie ed assicurative; scienze economico-marittime; discipline nautiche.

Il corso non può avere durata superiore a mesi cinque.

La durata del servizio di prima nomina è determinata dal Ministro per le finanze e non può, comunque, essere inferiore a dieci mesi.

Art. 2.

Il concorso previsto dal secondo comma del precedente articolo è indetto, entro i limiti numerici fissati annualmente con la legge di approvazione del bilancio, con decreto del Ministro per le finanze, che ne fissa le norme di svolgimento e, successivamente, approva le graduatorie e dichiara i vincitori del concorso.

Le norme sullo svolgimento dei corsi allievi ufficiali di complemento sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

I relativi programmi sono determinati dal comandante generale.

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso allievi ufficiali con determinazione del Ministro per le finanze.

Coloro che siano dimessi dal corso perdono la qualifica di allievo ufficiale della guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Art. 3.

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

Art. 4.

Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti il reclutamento degli ufficiali di complemento della guardia di finanza, che non prestano servizio di prima nomina, dalle categorie dei militari in congedo del Corpo.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — COLOMBO — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

**AVVISO DI RETTIFICA**
(Decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30)

Nel decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, recante norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1974, prima dell'art. 1 sono inserite le seguenti parole:

TITOLO I
MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE

All'art. 20, ultimo comma, dove è scritto: « . . . le *somme* che stabiliscono . . . », leggasi « . . . le *norme* che stabiliscono . . . ».

All'art. 22, lettera *e*), dove è scritto « . . . art. *25;* », leggasi « . . . art. *24;* ».

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1973.

**Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973 della Cassa marittima tirrena.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dello esercizio 1973, presentato dalla Cassa marittima tirrena, con sede in Genova;

Considerato che l'ente suddetto intende destinare ad investimenti immobiliari L. 825.000.000 per completare la costruzione della propria sede sociale;

Tenuto conto che le riserve tecniche della Cassa marittima tirrena — diminuite del disavanzo patrimoniale previsto in L. 3.180.000.000 — ammonteranno, al 31 dicembre 1973, a L. 8.800.000.000 mentre gli investimenti immobiliari ascenderanno, alla stessa data, a L. 5.220.000.000;

Viste le lettere del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica rispettivamente del 9 febbraio 1973, n. 110832, e del 20 febbraio 1973, n. 3/692;

Valutata la opportunità di completare i lavori di costruzione della sede di cui trattasi;

Ritenuto che la richiesta della Cassa marittima tirrena, intesa ad ottenere, nei propri confronti, l'applicazione della deroga indicata al terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973, presentato dalla Cassa marittima tirrena, con sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1973

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
TAVIANI

(2123)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1973.

**Variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1973.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269 e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale 15 luglio 1972, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1973;

Ritenuta la necessità di istituire un apposito capitolo di competenza, nello stato di previsione dell'entrata del corrente anno 1973, al fine di prelevare dal « fondo di riserva » l'importo di L. 200.000.000 (duecentomilioni) necessari per il completamento della costruzione e per l'arredamento del secondo corpo di fabbricato, per l'ampliamento della casa di soggiorno per lavoratori portuali di Dovadola (Forlì);

Considerato che si rende necessario apportare variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale, per l'anno 1973;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio stesso;

Decreta:

Sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1973, e l'istituzione del cap. 501 per lentrata in conto capitale (categoria X) - prelevamento dal fondo di riserva.

ENTRATA

Cap. 501. — Prelevamento dal fondo di riserva per provvedere ad interventi, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, e successive modificazioni L. 200.000.000

SPESA

Cap. 501. — Costruzione di case di soggiorno per lavoratori portuali e spese di arredamento e di primo impianto per la loro funzionalità L. 200.000.000

Roma, addì 30 novembre 1973

*Il Ministro per la marina mercantile*
PIERACCINI

*Il Ministro per il tesoro*
LA MALFA

**(2052)**

---

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1974.

**Autorizzazione, presso la dogana del porto di La Spezia, per la visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, degli animali e delle carni in importazione, esportazione e transito.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 28 aprile 1972;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 21 febbraio 1973;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 25 maggio 1973, mediante il quale è stata autorizzata, presso il porto di La Spezia, la visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, degli animali in importazione, esportazione e transito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 30 luglio 1973, con il quale è stata autorizzata, presso la dogana del porto di La Spezia, la visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, delle carni bovine, bufaline, ovine, caprine, suine ed equine fresche, refrigerate o congelate in importazione;

Vista la nota n. 11859 in data 5 novembre 1973 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia ha fatto presente l'opportunità di riesaminare il programma già concordato per la realizzazione presso il porto di La Spezia delle infrastrutture necessarie per la riabilitazione del porto stesso al traffico internazionale di animali e prodotti animali, prospettando, per quanto concerne la ubicazione delle opere, una nuova definitiva soluzione;

Visti gli impegni assunti dalla stessa camera di commercio sulla definitiva ubicazione ed installazione di dette opere;

Ritenuto di poter aderire alla suddetta richiesta camerale in considerazione della nuova più idonea sistemazione delle installazioni di interesse veterinario;

Ritenuto tuttavia necessario, allo scopo di acquisire ulteriori più concreti elementi di giudizio sulla nuova sistemazione, di stabilire un nuovo periodo sperimentale durante il quale gli enti responsabili interessati dovranno portare a termine le opere programmate la cui realizzazione rappresenta la premessa indispensabile per la definitiva abilitazione del porto di La Spezia allo speciale traffico;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del succitato decreto 20 novembre 1970, può essere autorizzata, a titolo temporaneo e sperimentale, la visita sanitaria in via continuativa in posti di frontiera non contemplati nell'elenco allegato al decreto stesso e ciò al fine della loro inclusione in detto elenco.

Decreta:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1974 è autorizzata in via continuativa ed a titolo sperimentale, presso la dogana del porto di La Spezia, la visita sanitaria degli animali in importazione, esportazione e transito e delle carni fresche, refrigerate o congelate in importazione.

Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni di polizia veterinaria previsti dalle norme vigenti in materia di importazione, esportazione e transito di ruminanti, suidi ed equidi e delle relative carni.

Art. 2.

Salvo ogni ulteriore diversa determinazione, la visita sanitaria di cui al precedente art. 1 è eseguita dal veterinario provinciale di La Spezia, al quale viene confermata la qualifica di veterinario di confine.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° gennaio 1974

*Il Ministro*: GUI

**(2050)**

---

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1974.

**Autorizzazione, presso la dogana del porto di Ravenna, per la visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, degli animali e delle carni in importazione, esportazione e transito.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 28 aprile 1972;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 47 del 21 febbraio 1973;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 21 aprile 1973, mediante il quale è stata autorizzata, presso la dogana del porto di Ravenna, la visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, degli animali in importazione, esportazione e transito;

Vista la nota n. 9445 in data 30 maggio 1973 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna ha fatto presente l'opportunità di ritenere quale soluzione ponte il programma già concordato per la realizzazione presso il porto di Ravenna delle infrastrutture necessarie per la riabilitazione del porto stesso al traffico internazionale di animali e prodotti animali, prospettando, per quanto concerne la ubicazione delle opere, una nuova definitiva e più funzionale soluzione;

Visti gli impegni assunti dalla stessa camera di commercio sulla definitiva ubicazione ed installazione di dette opere;

Ritenuto di potere aderire alla suddetta richiesta camerale in considerazione della nuova più idonea sistemazione delle installazioni di interesse veterinario, riguardanti oltre che il traffico di animali vivi anche di carni fresche, refrigerate o congelate;

Ritenuto tuttavia necessario, allo scopo di acquisire ulteriori più concreti elementi di giudizio sulla nuova sistemazione, di stabilire un nuovo periodo sperimentale durante il quale gli enti responsabili interessati dovranno portare a termine le opere programmate la cui realizzazione rappresenta la premessa indispensabile per la definitiva abilitazione del porto di Ravenna allo speciale traffico;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del succitato decreto 20 novembre 1970, può essere autorizzata, a titolo temporaneo e sperimentale, la visita sanitaria in via continuativa in posti di frontiera non contemplati nell'elenco allegato al decreto stesso e ciò al fine della loro inclusione in detto elenco;

Decreta:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1974 è autorizzata in via continuativa ed a titolo sperimentale, presso la dogana del porto di Ravenna, la visita sanitaria degli animali in importazione, esportazione e transito e delle carni fresche, refrigerate o congelate in importazione.

Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni di polizia veterinaria previsti dalle norme vigenti in materia di importazione, esportazione e transito di ruminanti, suidi ed equidi e delle relative carni.

Art. 2.

Salvo ogni ulteriore diversa determinazione, la visita sanitaria di cui al precedente art. 1 è eseguita dal veterinario provinciale di Ravenna, al quale viene confermata la qualifica di veterinario di confine.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° gennaio 1974

*Il Ministro*: Gui

(2051)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1974.

**Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Torino.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951 col quale è stata ricostituita la borsa merci di Torino;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Torino, approvato con decreto ministeriale 12 maggio 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, formulata con deliberazione 13 novembre 1973, n. 506;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Torino per l'anno 1974 è composta come appresso:

*Membri effettivi*:

1) Sarasso dott. Francesco;
2) Casalegno dott. Guerino;
3) Berruto Francesco;
4) Borello rag. Francesco;
5) Governa dott. Luigi;
6) Nosetti rag. Leonardo;
7) Valente rag. Aldo.

*Membri supplenti*:

1) Durbiano Ettore;
2) Nobili rag. Carlo;
3) Occhetti dott. Giorgio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: Bosco

(1704)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1974.

**Modificazione al decreto interministeriale 30 gennaio 1973, concernente la composizione delle commissioni di esame istituite presso le autorità marittime per il conferimento delle abilitazioni previste dall'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, che prevede la istituzione delle commissioni per gli esami di abilitazione al comando e alla condotta delle imbarcazioni e navi da diporto;

Visto il decreto interministeriale del 30 gennaio 1973 che stabilisce la composizione delle commissioni predette;

Considerata la necessità di provvedere alla modifica della composizione delle commissioni presso gli organi del Ministero della marina mercantile;

Decreta:

L'art. 1 del decreto interministeriale del 30 gennaio 1973, citato nelle premesse, è modificato come segue:

« Per il conferimento da parte degli organi del Ministero della marina mercantile delle abilitazioni di cui all'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, la commissione esaminatrice è composta nel modo seguente:

*a*) dal capo del circondario marittimo o da un ufficiale di porto, da questi designato, di grado non inferiore a capitano, presidente;

*b*) da un capitano di lungo corso patentato o da un ufficiale di vascello in congedo, membro;

*c*) da un ufficiale di porto o da un impiegato civile del Ministero della marina mercantile o da un sottufficiale della categoria nocchieri di porto, membro segretario ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1974

*Il Ministro per la marina mercantile*
PIERACCINI

*Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
PRETI

**(1933)**

---

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1974.

**Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1973, in corso di pubblicazione, con il quale è stato riconosciuto il carattere di eccezionalità delle forti e prolungate nevicate, tormente e gelate dei giorni 30 novembre, 1, 2, 3 e 4 dicembre 1973 verificatesi nelle provincie di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno ai fini dell'applicazione delle provvidenze di pronto intervento e creditizie previste dagli articoli 3 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Considerate le proposte della regione Campania;

Decreta:

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte previste dall'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

*Avellino* — forti e prolungate nevicate verificatesi nei giorni 1, 2, 3 e 4 dicembre 1973:

per l'intera provincia.

*Benevento* — forti e prolungate nevicate verificatesi nei giorni 1, 2, 3 e 4 dicembre 1973:

per l'intera provincia.

*Caserta* — forti prolungate nevicate verificatesi nei giorni 1, 2, 3 e 4 dicembre 1973:

comune di Arienzo (fogli catastali 2, 3, 4, 11 e 12, per intero; fogli 5 e 6 con esclusione dei terreni compresi fra la ferrovia Cancello-Benevento e la strada statale Appia; foglio 13 con esclusione dei terreni compresi fra i valloni Male Passo e Ventricelli e il confine con il comune di S. Felice a Cancello; foglio 15 con esclusione dei terreni compresi fra il Vallone Piana e il confine con il comune di S. Felice a Cancello);

comune di S. Maria a Vico (foglio 1).

*Salerno* — forti e prolungate nevicate verificatesi nei giorni 1, 2 e 3 dicembre 1973:

comune di Acerno, di Colliano, di Valva, di Castelnuovo di Conza, di Ricigliano, di Laviano, di Santomenna, di Oliveto Citra, di Contursi, di Romagnano al Monte, di Buccino, di S. Gregorio Magno, di Auletta, di Pertosa, di Salvitelle, di Caggiano, di Petina, di Sicignano degli Alburni, di Postiglione, di Polla, di S. Pietro al Tanagro, di S. Arsenio, di Atena Lucana, di Teggiano, di S. Rufo, di Sala Consilina, di Monte S. Giacomo, di Sassano, di Padula, di Montesano sulla Marcellana, di Sanza, di Buonabitacolo, di Casalbuono, di Rofrano, di Caselle in Pittari, di Casaletto Spartano, di Gioia Cilento, di Montecorvino Ravella, di Montecorvino Pugliano, di Fisciano, di Calvanico, di Giffoni Sei Casali e di Giffoni Valle Piana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1974

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FERRARI-AGGRADI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

**(1994)**

---

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1974.

**Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 24 luglio 1967, n. 120/BC con il quale l'amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « Migliara 51 », che ha inizio alla progressiva km. 84+863 della strada statale « Appia » e termine alla progressiva km. 15+557 della strada provinciale « Mediana », dell'estesa di km. 4 + 780;

Visto il voto 17 luglio 1973, n. 553, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km. 4 + 780 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1974

*Il Ministro*: LAURICELLA

(1928)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1974.

**Sostituzione di un membro del collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, istitutivo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, ratificato con modificazioni con legge 5 gennaio 1953, n. 29;

Visto il proprio decreto in data 22 giugno 1973 con il quale si è proceduto alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'Opera predetta;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Francesco Galzio, collocato a riposo ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il dott. Raffaele Pellegrino è nominato membro del collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dottor Francesco Galzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

(1998)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1974.

**Autorizzazione alla società « Armorari S.p.a. - Società fiduciaria e di revisioni contabili », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Armorari S.p.a. - Società fiduciaria e di revisioni contabili », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti della legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Armorari S.p.a. - Società fiduciaria e di revisioni contabili », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1974

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DE MITA

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
ZAGARI

(1922)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1974.

**Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 febbraio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte, con effetto dal 30 ottobre 1972;

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1973, 8 agosto 1973 e 21 novembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 17 febbraio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

(1996)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Deposito dello strumento di ratifica della convenzione europea relativa alla elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964.**

Il 7 febbraio 1974, in base ad autorizzazione disposta con legge 22 ottobre 1973, n. 752, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 29 novembre 1973, è stato depositato a Strasburgo, presso il Consiglio d'Europa, lo strumento di ratifica della convenzione europea relativa alla elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964.

La convenzione, ai sensi dell'art. 11, entrerà in vigore l'8 maggio 1974.

**(2063)**

**Scambio degli strumenti di ratifica della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, con protocollo addizionale, conclusa a Mosca il 16 maggio 1967.**

Il 19 febbraio 1974, in base ad autorizzazione disposta con legge 29 novembre 1973, n. 879, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 7 gennaio 1974, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, con protocollo addizionale, conclusa a Mosca il 16 maggio 1967.

La convenzione e il protocollo, ai sensi dell'art. 44 della convenzione, entreranno in vigore il 21 marzo 1974.

**(2064)**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1974, registro n. 4, foglio n. 266, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 2 agosto 1972 dal commesso giudiziario Donato Panico contro il decreto ministeriale 27 ottobre 1971, con cui il commesso giudiziario Nicola Breda è stato trasferito al tribunale di Chieti.

**(1761)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1974, registro n. 6, foglio n. 232, è stato accolto il ricorso straordinario proposto il 21 aprile 1970 da Scigliano Gabriele, già aiutante principale nello archivio notarile di Milano avverso il decreto ministeriale 24 ottobre 1969 che è stato pertanto annullato.

**(1934)**

### Avviso di rettifica

Nell'elenco allegato al decreto ministeriale 9 febbraio 1974, relativo alla nomina dei revisori ufficiali dei conti per la prima sessione dell'anno 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 20 febbraio 1974, al n. 261, dove è scritto: « *Rampaldi* Giampietro », deve leggersi: « *Rambaldi* Giampietro ».

**(1935)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno del deposito munizioni di « S. Michele di Bari »**

Con decreto interministeriale n. 605 in data 14 febbraio 1974 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un terreno facente parte del deposito di munizioni di S. Michele di Bari, distinto nel catasto di detto comune (sezione Turi) al foglio n. 4, particella n. 420/B, della superficie complessiva di mq. 30.

**(2003)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Civitanova Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Civitanova Marche (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 842.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(71/M)**

**Autorizzazione al comune di Pietrasanta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Pietrasanta (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 847.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(72/M)**

**Autorizzazione al comune di Nardò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Nardò (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 801.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(73/M)**

**Autorizzazione al comune di Galatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Galatina (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 779.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(74/M)**

**Autorizzazione al comune di Sulmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Sulmona (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 520.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(75/M)**

**Autorizzazione al comune di Ventimiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Ventimiglia (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 191.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(76/M)**

**Autorizzazione al comune di Monfalcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Monfalcone (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 310.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(77/M)**

**Autorizzazione al comune di Sestri Levante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Sestri Levante (Genova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 162.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(78/M)

**Autorizzazione al comune di Rivoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Rivoli (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 294.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(79/M)

**Autorizzazione al comune di Nichelino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Nichelino (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(80/M)

**Autorizzazione al comune di Santomenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Santomenna (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 445.403, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(81/M)

**Autorizzazione al comune di San Mauro Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di San Mauro Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.155.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(82/M)

**Autorizzazione al comune di San Marzano sul Sarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di San Marzano sul Sarno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.781.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(83/M)

**Autorizzazione al comune di San Mango Piemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di San Mango Piemonte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.646.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(84/M)

**Autorizzazione al comune di Rutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Rutino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.901.018, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(85/M)

**Autorizzazione al comune di Martignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1974, il comune di Martignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.224.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(86/M)

**Autorizzazione al comune di Rofrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Rofrano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.760.123, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(87/M)

**Autorizzazione al comune di Roccagloriosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Roccagloriosa (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.847.561, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(88/M)

**Autorizzazione al comune di Ricigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Ricigliano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.677.161, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(89/M)

**Autorizzazione al comune di Prignano Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Prignano Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.669.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(90/M)

**Autorizzazione al comune di Postiglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Postiglione (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.169.557, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(91/M)

**Autorizzazione al comune di Pertosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Pertosa (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.762.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(92/M)**

**Autorizzazione al comune di Pellezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Pellezzano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.070.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(93/M)**

**Autorizzazione al comune di Oliveto Citra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Oliveto Citra (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.966.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(94/M)**

**Autorizzazione al comune di Ogliastro Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Ogliastro Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.689.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(95/M)**

**Autorizzazione al comune di Mercato San Severino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Mercato San Severino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 262.803.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(96/M)**

**Autorizzazione al comune di Laurino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Laurino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.699.561, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(97/M)**

**Autorizzazione al comune di Giungano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Giungano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.320.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(98/M)**

**Autorizzazione al comune di Gioi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Gioi (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.754.682 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(99/M)**

**Autorizzazione al comune di Giffoni Valle Piana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Giffoni Valle Piana (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.158.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(100/M)**

**Autorizzazione al comune di Giffoni Sei Casali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Giffoni Sei Casali (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.060.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(101/M)**

**Autorizzazione al comune di Furore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Furore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.999.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(102/M)**

**Autorizzazione al comune di Corbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Corbara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.016.347, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(103/M)**

**Autorizzazione al comune di Controne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Controne (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.547.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(104/M)**

**Autorizzazione al comune di Cicerale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Cicerale (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.853.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(105/M)**

**Autorizzazione al comune di Celle di Bulgheria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Celle di Bulgheria (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.950.773, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(106/M)**

**Autorizzazione al comune di Castiglione del Genovesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Castiglione del Genovesi (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.726.136, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(107/M)**

**Autorizzazione al comune di Bellosguardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Bellosguardo (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.217.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(108/M)**

**Autorizzazione al comune di Baronissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Baronissi (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.285.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(109/M)**

**Autorizzazione al comune di Atrani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Atrani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.283.248, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(110/M)**

**Autorizzazione al comune di Aquara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Aquara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.539.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(111/M)**

**Autorizzazione al comune di Acerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1974, il comune di Acerno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.366.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(112/M)**

**Autorizzazione al comune di Grugliasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Grugliasco (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 554.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(113/M)**

**Autorizzazione al comune di Angri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Angri (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 758.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(114/M)**

**Autorizzazione al comune di Narni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Narni (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 589.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(115/M)**

**Autorizzazione al comune di Massafra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Massafra (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 356.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(116/M)**

**Autorizzazione al comune di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Nola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 328.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(117/M)**

**Autorizzazione al comune di Mirandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Mirandola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 637.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(118/M)**

**Autorizzazione al comune di Sassuolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Sassuolo (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 166.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(119/M)**

**Autorizzazione al comune di Acerra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Acerra (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 253.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(120/M)**

**Autorizzazione al comune di Boscotrecase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Boscotrecase (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 187.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(121/M)**

**Autorizzazione al comune di Caivano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Caivano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 231.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(122/M)**

**Autorizzazione al comune di Ercolano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Ercolano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.021.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(123/M)**

**Autorizzazione al comune di Frattamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Frattamaggiore (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 348.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(124/M)**

**Autorizzazione al comune di Giugliano in Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Giugliano in Campania (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 767.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(125/M)**

**Autorizzazione al comune di Marigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Marigliano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(126/M)**

**Autorizzazione al comune di Gragnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Gragnano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 967.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(127/M)**

**Autorizzazione al comune di Portici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Portici (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 762.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(128/M)**

**Autorizzazione al comune di Pozzuoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Pozzuoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.164.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(129/M)**

**Autorizzazione al comune di Pomigliano d'Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1974, il comune di Pomigliano d'Arco (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 169.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(130/M)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale di Sambiase », con sede in Lamezia Terme.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 ottobre 1973, i poteri conferiti all'avv. Salvatore Arena, commissario governativo della società cooperativa « Cantina sociale di Sambiase », con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), sono stati prorogati fino al 30 novembre 1973.

**(2111)**

**Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Primavera 62 », con sede in Roma.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 ottobre 1973, i poteri conferiti al dott. Rosario Piro, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Primavera 62 », con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 28 febbraio 1974.

**(2112)**

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Pax et labor », con sede in Roma**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 febbraio 1974 l'avv. Vincenzo Falcucci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Pax et labor », con sede in Roma, in sostituzione del dottor Vladimiro Nucci, deceduto.

**(2016)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Arielli**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1974, n. 12, è stato approvato l'atto n. 94680 di rep. del 31 luglio 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore della società cooperativa agricola a r. l. « Ortofrutticola Arielli », con sede in Arielli, della zona demaniale facente parte del tratturo « Aquila-Foggia » tronco rurale in Arielli, estesa mq. 2.440 riportata in catasto alla particella n. 414 del foglio di mappa n. 5 del comune di Arielli e nella planimetria tratturale con il numero 181/e.

(2004)

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Chieti**

Con decreto interministeriale del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, in data 30 novembre 1973, n. 3192, sono stati trasferiti dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato gli appezzamenti di terreno, siti in comune di Chieti, della superficie complessiva di mq. 3.171 e iscritti nel catasto di quel comune al foglio 27, particelle 237/a, per mq. 160; 237/b per mq. 360; 59/b per mq. 100; 64/b per mq. 500; 57/b per mq. 50; 56/b per mq. 125; al foglio 33, particelle 38/b per mq. 160; 39/b per mq. 8; 392/b per mq. 253; 908/b per mq. 7; 44/b per mq. 480; 49/b per mq. 270; 51/b per mq. 250; 53/b per mq. 240; 526/b per mq. 20; 527/b per mq. 20; 55/b per mq. 38; 57/b per mq. 80 e 802/b per mq. 50.

(2002)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 47

**Corso dei cambi del 7 marzo 1974 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 648,50 | — | 649,50 | 648,50 | — | 649,20 | — | 648,50 | — | 649,25 |
| Dollaro canadese | 666,10 | — | 666,50 | 666,10 | — | 667,20 | — | 666,10 | — | 667,20 |
| Franco svizzero | 207,43 | — | 207,80 | 207,43 | — | 207,30 | — | 207,43 | — | 207,31 |
| Corona danese | 103,30 | — | 103,50 | 103,30 | — | 103,10 | — | 103,30 | — | 103,05 |
| Corona norvegese | 114,29 | — | 113,95 | 114,29 | — | 114,05 | — | 114,29 | — | 114,05 |
| Corona svedese | 140,60 | — | 140 — | 140,60 | — | 140,05 | — | 140,60 | — | 140,02 |
| Fiorino olandese | 233,31 | — | 232,85 | 233,31 | — | 232,40 | — | 233,31 | — | 232,46 |
| Franco belga | 16,17 | — | 16,10 | 16,17 | — | 16,05 | — | 16,17 | — | 16,09 |
| Franco francese | 134,5150 | — | 134,75 | 134,5150 | — | 134,30 | — | 134,5150 | — | 134,35 |
| Lira sterlina | 1515,25 | — | 1509 — | 1515,25 | — | 1505,20 | — | 1515,25 | — | 1505,16 |
| Marco germanico | 244,02 | — | 244,20 | 244,02 | — | 243,50 | — | 244,02 | — | 243,45 |
| Scellino austriaco | 33,23 | — | 33,13 | 33,23 | — | 33,05 | — | 33,23 | — | 33,07 |
| Escudo portoghese | 25,53 | — | 25,55 | 25,53 | — | 25,50 | — | 25,53 | — | 25,51 |
| Peseta spagnola | 11,02 | — | 11,02 | 11,02 | — | 11,05 | — | 11,02 | — | 11,[illegible] |
| Yen giapponese | 2,27 | — | 2,29 | 2,27 | — | 2,27 | — | 2,27 | — | 2,27 |

**Media dei titoli del 7 marzo 1974**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 98,80 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,680 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 90,300 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 96,700 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 95,900 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 97,575 |
| » 5 % (Beni esteri) | 95,275 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 92,925 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 92,500 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 92,750 |
| » 6 % » » 1970-85 | 97,975 |
| » 6 % » » 1971-86 | 97,875 |
| » 6 % » » 1972-87 | 97,800 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,30 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 | 100,75 |
| » » » 5 % 1977 | 99,225 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,45 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,95 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) | 99,575 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 96,800 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 95,825 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 95,025 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 94 — |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 98,550 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 98,475 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 98,975 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 7 marzo 1974**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 649,125 |
| Dollaro canadese | 667,05 |
| Franco svizzero | 207,18 |
| Corona danese | 103,075 |
| Corona norvegese | 114,075 |
| Corona svedese | 140,06 |
| Fiorino olandese | 232,405 |
| Franco belga | 16,094 |
| Franco francese | 134,375 |
| Lira sterlina | 1505,075 |
| Marco germanico | 243,425 |
| Scellino austriaco | 33,059 |
| Escudo portoghese | 25,505 |
| Peseta spagnola | 11,005 |
| Yen giapponese | 2,27 |

## MINISTERO DEL TESORO

**Quarta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1970-1980, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 31 dicembre 1969.**

Si rende noto che il giorno 4 aprile 1974, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle centoquarantasette serie non ancora estratte, degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1970-1980, emessi per il fondo speciale per la ricerca applicata, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 31 dicembre 1969.

Il successivo giorno 5, nella medesima sala ed alla stessa ora, sara provveduto alla quarta estrazione di ventuno serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1974.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1974

**(2114)**

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 191, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 14 maggio 1969 dal sig. Muzzi Romeo avverso il decreto ministeriale n. 8537-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

**(1800)**

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 142, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 4 giugno 1969 dal sig. Milavec Franc avverso il decreto ministeriale n. 6702-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

**(1801)**

### Errata-corrige

Nel decreto ministeriale, concernente la « Nomina di due componenti il comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 7 febbraio 1974, la data del titolo, sia nel sommario che nel testo, anzichè: « *13* gennaio 1974 », deve leggersi: « *18* gennaio 1974 ».

**(1859)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1974, registro n. 9, foglio n. 348, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 19 agosto 1968 dalla prof.ssa Brandi Zema Domenica, avverso la decisione della commissione ricorsi di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante presso il provveditorato agli studi di Reggio Calabria, che ha respinto il ricorso gerarchico presentato dall'interessata per la mancata attribuzione del punteggio nella graduatoria di incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1968-69.

**(2017)**

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### Approvazione del piano regolatore generale del comune di Fiorenzuola d'Arda

Con delibera della giunta regionale n. 2134 in data 20 novembre 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 2384/2436 del 12 dicembre 1973) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) adottato con deliberazioni consiliari n. 24 del 25 febbraio 1971 e n. 27 dell'11 marzo 1971.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 746 in data 28 dicembre 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

**(2119)**

### Variante al piano regolatore generale del comune di Boretto

Con delibera della giunta regionale n. 2135 in data 20 novembre 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 2385/2391 in data 11 dicembre 1973) è stata approvata la seconda variante al piano regolatore generale del comune di Boretto (Reggio Emilia) adottata con deliberazione consiliare n. 121 del 20 ottobre 1972.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 744 in data 28 dicembre 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

**(2118)**

## PREFETTURA DI TRIESTE

### Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/8993 del 15 luglio 1928, con il quale il cognome del sig. Francesco Gombač, nato a Trieste il 10 settembre 1900, venne ridotto in forma italiana di « Gombacci », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda di data 10 novembre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Boris Gombacci, nato a Trieste il 15 settembre 1945 e qui residente, in piazzale Popovich, 2, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Gombač » (posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto);

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/8993 del 15 luglio 1928 è revocato. Di conseguenza il cognome del sig. Boris Gombacci è restituito nella forma originaria di « Gombač ».

La predetta restituzione si estende anche al cognome « Gombacci », acquisito dalla moglie del predetto, sig.ra Golobic Metka, nata a Lubiana il 16 marzo 1951, a seguito del matrimonio.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti del figlio Jure, nato a Lubiana il 17 marzo 1971.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 febbraio 1974

*Il prefetto*: Di Lorenzo

**(1911)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di inserviente nel ruolo degli addetti agli uffici della carriera ausiliaria presso l'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

IL PRESIDENTE

DELL'OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE IN TRIESTE

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione numero 541.1.2 del 12 ottobre 1973;

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 1971: « Approvazione del regolamento organico del personale dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste »;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a quattro posti di inserviente nel ruolo degli addetti agli uffici della carriera ausiliaria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*B*) licenza di scuola elementare;

*C*) buona condotta;

*D*) idoneità fisica all'impiego; l'osservatorio geofisico sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

*E*) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*d*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

*e*) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

*f*) per i profughi dei territori esteri;

*g*) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

*a*) per combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a*) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

*b*) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*c*) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al presidente dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio di segreteria dell'osservatorio stesso, viale Romolo Gessi, 4, Trieste, c.a.p. 34123, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè il caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, od altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

La prova pratica sotto dettato verterà su questioni tecniche.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata a norma dello art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Trieste, presso l'osservatorio geofisico sperimentale secondo il diario che verrà comunicato.

L'osservatorio geofisico sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'osservatorio stesso.

Art. 6.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire all'ufficio di segreteria dell'osservatorio geofisico sperimentale, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono alla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

*a*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

*b*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, numero 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

*c*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su prescritta carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*e*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

*f*) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

*g*) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

*h*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

*i*) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato della amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

*l*) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un cer-

tificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria della pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*m*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

*n*) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

*o*) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) ed *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciata dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

*p*) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

*q*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

*r*) gli insigniti di medaglia al valore militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*s*) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

*t*) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciata dal sindaco del comune di residenza;

*u*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

*v*) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

*w*) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

*x*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

*y*) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7), lettera *c*), dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

### Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

### Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra ed assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del precedente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova, e dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a quattro posti di inserviente nel ruolo degli addetti agli uffici della carriera ausiliaria dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto interministeriale 8 febbraio 1971 già citato in premesse.

Trieste, addì 12 ottobre 1973

*Il presidente*: MORELLI

(2030)

## MINISTERO DEL TESORO

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a trenta posti, elevati a trentasei, di coadiutore in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 2 del Bollettino Ufficiale di questo Ministero in data 25 febbraio 1974 pubblica il decreto ministeriale 21 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio stesso anno, registro n. 5, foglio n. 108, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a trenta posti, elevati a trentasei, di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 28 dicembre 1971.

(2023)

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a cento posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 2 del Bollettino Ufficiale del Ministero del tesoro in data 25 febbraio 1974 pubblica il decreto ministeriale 8 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio stesso anno, registro n. 5, foglio n. 85, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso, per esami, a cento posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 22 luglio 1972.

(2024)

# REGIONI

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1974, n. **11**.

**Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1974.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 2 *febbraio* 1974)

(1603)

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1974, n. **12**.

**Norme transitorie di salvaguardia in previsione del piano ospedaliero della regione Veneto.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 4 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta è impegnata a presentare al Consiglio regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il piano ospedaliero regionale di cui all'art. 29 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, per il quinquennio 1974-1978.

Art. 2.

L'istituzione di divisioni, sezioni o servizi ospedalieri, l'aumento dei posti-letto nelle divisioni o sezioni esistenti, la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di edifici ospedalieri devono essere preventivamente autorizzati dalla giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente.

Non sono soggetti all'autorizzazione prevista dal comma precedente i servizi di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, lettere *a*) e *c*) e quelli speciali di diagnosi e cura, obbligatori ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto, nonchè la realizzazione delle opere edilizie relative.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo può essere rilasciata solo quando, nell'ambito della provincia per l'assistenza a livello zonale e provinciale, o nell'ambito della regione per l'assistenza a livello regionale, la dotazione dei posti-letto per il tipo di assistenza richiesto sia inferiore al fabbisogno teorico, calcolato in rapporto alla popolazione risultante dal censimento 1971 sulla base dell'indice specifico, di cui alla tabella allegata.

Art. 4.

L'ampliamento della pianta organica conseguente all'istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi o al rapporto numerico tra personale sanitario e posti-letto e gli organici del personale sanitario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, deve essere preventivamente autorizzato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

E' pure soggetta a preventiva autorizzazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, la copertura di posti previsti nella pianta organica, ma vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'autorizzazione di cui ai precedenti commi può essere rilasciata secondo quanto stabilito dall'art. 3 della presente legge, qualora si tratti di divisioni o sezioni e, per quanto riguarda i servizi, gli stessi devono rientrare tra quelli obbligatori o autorizzati.

Art. 5.

Gli enti ospedalieri possono acquisire solamente le attrezzature tecnico-scientifiche da utilizzare per le divisioni, sezioni o servizi già esistenti o comunque autorizzati ai sensi della presente legge.

Art. 6.

La fusione di due o più enti ospedalieri avviene, su richiesta degli enti interessati, con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.

Il provvedimento regionale è adottato quando sussistano le seguenti condizioni:

*a*) che gli enti operino nel medesimo ambito comprensoriale;

*b*) che la fusione comporti il miglioramento qualitativo dell'assistenza, funzionalità organizzativa ed economicità di gestione.

Art. 7.

La ripartizione della quota parte del fondo nazionale ospedaliero, attribuita alla Regione in forza dell'art. 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, avviene a norma dell'art. 2, punto 4, lettera *a*), della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, in armonia, per quanto applicabile, con il criterio fissato dall'art. 3 della presente legge.

Potranno essere assegnate somme di cui al precedente comma anche per l'acquisto di attrezzature relative ai servizi previsti obbligatoriamente o autorizzati.

I contributi per l'edilizia ospedaliera, di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, sono assegnati con priorità alle opere di completamento delle strutture ospedaliere, anche universitarie, purchè conformi ai criteri fissati dalla presente legge e ammesse a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82 e 20 giugno 1969, n. 383, in modo che le opere possano essere ultimate secondo i progetti approvati per lotti funzionali.

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti ecclesiastici riconosciuti, dai quali dipendono ospedali classificati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 9.

Le norme di cui alla presente legge hanno efficacia fino all'approvazione del piano ospedaliero regionale previsto dallo art. 1.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 31 gennaio 1974

TOMELLERI

(*Omissis*)

---

## LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1974, n. 13.

**Provvidenze regionali per il potenziamento e l'ammodernamento del patrimonio ricettivo e turistico del Veneto.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 4 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
(*Finalità della legge*)

La Regione, al fine di sostenere e promuovere l'incremento e il miglioramento del patrimonio ricettivo del proprio territorio, nonchè delle opere e dei servizi complementari all'attività turistica, interviene nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, in conformità alle indicazioni stabilite dalla programmazione nazionale, regionale, generale e settoriale.

Nell'attuazione delle misure previste dagli articoli seguenti sono assunti quali obiettivi prioritari dell'azione regionale:

*a*) lo sviluppo delle attrezzature destinate alla promozione e alla diffusione del turismo sociale, giovanile e scolastico;

*b*) lo sviluppo turistico ed economico delle zone dichiarate montane o depresse nel rispetto dell'ambiente naturale;

*c*) l'incremento e la valorizzazione della ricettività minore e, in particolare, di quella offerta da aziende ed esercizi a conduzione familiare;

*d*) l'ammodernamento e la riqualificazione funzionale delle opere e degli allestimenti ricettivi già esistenti, anche ai fini di favorire un migliore equilibrio fra le diverse località;

*e*) una oculata distribuzione territoriale dei nuovi impianti, al duplice fine di evitare, nelle zone già sature di attrezzature, ulteriori compromissioni territoriali e paesaggistiche e di favorire l'insediamento di nuovi impianti in quelle zone in cui le capacità ricettive sono nulle o modeste e che tuttavia sono o saranno a breve termine suscettibili di incremento turistico.

Art. 2.
(*Soggetti ed iniziative ammessi ai contributi*)

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Regione concede contributi ad enti pubblici e privati, ad associazioni in qualsiasi forma costituite e senza finalità di lucro e a chiunque eserciti o intenda esercitare attività di interesse turistico, nelle misure e alle condizioni indicate nei successivi articoli.

Le provvidenze previste dalla presente legge sono concesse per la realizzazione delle seguenti iniziative:

*a*) costruzione, riattamento ed ammodernamento di complessi ricettivi a carattere turistico-sociale, quali alberghi e ostelli della gioventù, villaggi turistici, case per ferie e ogni altro allestimento concernente il turismo sociale, rifugi e sentieri alpini, con priorità alle iniziative assunte da enti e associazioni, di cui al primo comma del presente articolo;

*b*) costruzione di nuovi alberghi e pensioni aventi requisiti rispondenti alle attuali esigenze del turismo, esclusi gli alberghi classificati in categoria superiore alla seconda;

*c*) ricostruzione, ampliamento e riattamento degli alberghi, pensioni, locande esistenti, esclusi gli alberghi e le pensioni classificati rispettivamente in categorie superiori alla terza e alla seconda;

*d*) arredamento degli immobili di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) o rinnovo dell'arredamento già esistente quando risulti insufficiente o obsoleto;

*e*) ricostruzione, adattamento e riattamento ai fini della ricettività turistica nelle zone montane della casa di abitazione di proprietà degli emigranti che decidano di rientrare nel territorio della Regione e dei coltivatori agricoli di condizioni economiche disagiate, purchè questi ultimi siano residenti nel comune ove sono ubicati gli immobili;

*f*) realizzazione di opere e di impianti complementari all'attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico nelle località marine, montane, lacuali e termali; gli impianti possono essere anche di carattere turistico-sportivo, purchè non si tratti di impianti già finanziati o suscettibili di finanziamento sulla base di altre leggi statali o regionali.

Tra queste iniziative si intendono comprese quelle volte all'acquisto e alla costruzione di immobili da destinare ad uffici di informazione e assistenza turistica da parte di enti pubblici o di loro consorzi.

Art. 3.
(*Forma dei contributi*)

Per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, la Regione concede contributi nelle seguenti forme:

*a*) contributi « una tantum » in conto capitale per le opere di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 da realizzarsi da parte di enti pubblici e di enti e associazioni, che svolgono attività rivolte al turismo sociale, giovanile e scolastico;

*b*) contributi annuali per un periodo non superiore a dieci anni da corrispondere direttamente ai beneficiari e per il pagamento degli interessi su mutui contratti per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2. I mutui devono essere contratti con gli istituti di credito con i quali la Regione avrà stipulato apposita convenzione;

c) contributi « una tantum » in conto capitale o contributi annuali, per un periodo non superiore a sette anni, a favore di enti pubblici, singoli o associati, per il finanziamento del « piccolo credito turistico », di cui all'art. 14.

Art. 4.

(*Misura dei contributi*)

I contributi « una tantum » in conto capitale di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non oltre il limite di lire 10 milioni.

I contributi annuali di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 sono concessi, nei limiti della spesa riconosciuta ammissibile, per la durata non superiore a 10 anni nella seguente misura:

5 per cento per dieci anni sull'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile in favore di enti pubblici e di enti e associazioni che svolgono attività rivolte al turismo sociale, giovanile e scolastico;

5 per cento per i primi sei anni, con la riduzione dell'1 per cento all'anno nei successivi quattro anni, sull'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile in favore di privati che esercitano o che intendano esercitare attività di interesse turistico.

Art. 5.

(*Presentazione delle domande e istruttoria*)

Le domande dei comuni, dei consorzi di comuni e delle comunità montane rivolte ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'art. 2 devono essere presentate direttamente al presidente della Regione.

Le altre domande intese ad ottenere i contributi, indirizzate al presidente della Regione, devono essere invece presentate al sindaco del comune nella cui circoscrizione l'opera sarà realizzata o al presidente della comunità montana per le iniziative da attuarsi nel territorio di competenza della comunità stessa.

Le domande devono essere corredate:

*a*) dal progetto o dai programma di massima dell'iniziativa, con l'indicazione dell'area prescelta idonea nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e trasmessi;

*b*) da una relazione illustrativa, atta a dimostrare l'utilità dell'iniziativa, in relazione alle finalità della presente legge;

*c*) dal preventivo della spesa;

*d*) dalla dichiarazione del sindaco attestante che le iniziative per le quali viene presentata la domanda non hanno avuto attuazione neppure parziale prima dell'entrata in vigore della presente legge; quando l'iniziativa comporti opere edilizie e infrastrutturali la dichiarazione deve attestare la loro compatibilità con le prescrizioni urbanistiche in vigore.

Nella domanda i richiedenti debbono dichiarare sotto la propria responsabilità le eventuali altre richieste di contributi avanzate nei confronti dello Stato o di enti pubblici per le medesime iniziative.

Alle domande rivolte ad ottenere i contributi di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 devono essere allegati i seguenti documenti:

1) preventivo dettagliato delle spese previste;

2) relazione illustrativa dei motivi che giustificano gli acquisti o le spese.

Le domande di cui al secondo comma del presente articolo devono essere trasmesse, entro 30 giorni, al presidente della Regione tramite l'ente provinciale per il turismo competente per territorio, opportunamente istruite e corredate del parere della giunta comunale o della comunità montana.

L'ente provinciale per il turismo, nei successivi 30 giorni, provvedere ad inoltrare, con il parere tecnico di competenza, le domande e la relativa documentazione alla Regione.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 gennaio di ogni anno.

Art. 6.

(*Piano di massima degli interventi*)

La giunta regionale, entro il 31 ottobre 1974, sentite le amministrazioni provinciali, le comunità montane e l'associazione dei comuni, sulla base dei piani e progetti di settore nazionali e regionali e sulla scorta altresì delle indicazioni emerse dalle richieste di contributo pervenute, formula una proposta di piano di massima ad articolazione pluriennale degli interventi da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

Nel piano devono essere determinati almeno:

l'ammontare indicativo degli interventi regionali da effettuare;

gli specifici progetti promozionali per lo sviluppo di aree di interesse turistico;

i tipi di iniziative da finanziare.

Art. 7.

(*Concessione dei contributi*)

La giunta regionale, entro il mese di giugno di ogni anno, sentita la competente commissione consiliare, delibera la ripartizione dei contributi, sulla base del piano pluriennale di cui all'art. 6, degli stanziamenti fissati nel bilancio e delle domande pervenute.

Art. 8.

(*Documentazione definitiva e assegnazione dei termini per l'inizio e l'ultimazione delle opere*)

Approvata la ripartizione dei contributi, la giunta per le iniziative ammesse provvede a dare comunicazione ai richiedenti, i quali entro i successivi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione devono presentare, a pena di decadenza, alla Regione:

*a*) il piano finanziario;

*b*) il progetto esecutivo e il computo metrico estimativo delle opere, se necessario;

*c*) gli atti amministrativi eventualmente occorrenti per l'esercizio dell'attività cui l'opera è destinata.

Sulla base di tale documentazione e delle risultanze della conseguente istruttoria, il presidente della Regione dispone, con proprio decreto, l'assegnazione del contributo concesso, determinando contestualmente la data di ultimazione dei lavori e le eventuali particolari condizioni.

Proroghe potranno essere accordate solo in via eccezionale, nei casi di accertata impossibilità di rispettare la data fissata.

La giunta regionale provvede alla vigilanza sulla esecuzione dei lavori, alla nomina del collaudatore e all'approvazione degli atti di collaudo.

Art. 9.

(*Modalità di erogazione dei contributi*)

La giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli istituti mutuanti apposita convenzione per regolare i rapporti fra la Regione e gli istituti predetti, nonchè le modalità per la concessione dei contributi sugli interessi ed ogni particolare ad esse attinente.

I contributi annui sugli interessi dei mutui sono erogati direttamente agli istituti mutuanti, secondo le modalità fissate nelle convenzioni di cui al primo comma; i contributi diretti sono versati annualmente ai beneficiari.

I contributi « una tantum » in conto capitale per le iniziative che comportino esecuzione di lavori o di opere sono erogati in unica soluzione con decreto del presidente della Regione, ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo. Può tuttavia essere consentita per le iniziative di maggior impegno la corresponsione di acconti sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

Qualora le iniziative non comportino esecuzione di lavori od opere, l'erogazione dei predetti contributi è fatta ad avvenuto accertamento della compiuta realizzazione delle iniziative medesime, in armonia con quanto previsto nella domanda e nella documentazione presentata e con quanto stabilito eventualmente nel provvedimento di concessione.

Art. 10.

(*Iniziative escluse dai contributi*)

Non sono ammesse ai contributi di cui ai precedenti articoli le iniziative che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state già attuate o siano in corso di realizzazione.

Art. 11.

(*Non cumulabilità dei contributi*)

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili tra loro, nè con altri contributi provinciali, regionali o statali concessi per le stesse iniziative.

Non sono inoltre cumulabili i contributi regionali con i contributi concessi da enti che praticano il « piccolo credito turistico » di cui all'art. 14.

Art. 12.
(*Vincolo di destinazione*)

Gli immobili su cui si realizzano le iniziative ammesse ai contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione:

*a*) per tutta la durata del mutuo, ove il contributo concesso sia di quelli previsti dall'art. 3, lettera *b*);

*b*) per dieci anni nel caso di contributo « una tantum » in conto capitale. Il periodo è ridotto a cinque anni per le iniziative di solo ammodernamento di complessi od esercizi esistenti.

Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso il competente ufficio dei registri immobiliari a spese dei beneficiari. Esso ha effetto anche nei confronti di coloro che acquistano successivamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità dello immobile.

Il presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta, può autorizzare con proprio provvedimento, anche prima che scadano i termini di cui al primo comma, il mutamento della destinazione quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione stessa; il mutamento della destinazione è subordinato alla restituzione integrale dei contributi percepiti, aumentati degli interessi al tasso legale, nonchè, ove il contributo concesso sia di quelli previsti dall'art. 3, lettera *b*), all'estinzione totale anticipata del mutuo.

Art. 13.
(*Riduzione e revoca dei contributi*)

Il contributo concesso deve essere proporzionalmente ridotto, con decreto del presidente della Regione, su conforme delibera della giunta, qualora in sede di collaudo venga accertata una diminuzione della spesa ammissibile.

Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata se:

*a*) l'iniziativa non venga realizzata conformemente a quanto stabilito nel provvedimento di concessione;

*b*) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

*c*) la dichiarazione fatta dal beneficiario ai sensi dell'articolo 5, risulti non vera o inesatta, come pure in ogni caso di accertata violazione del divieto di dui all'art. 11;

*d*) venga mutata la destinazione dell'immobile prima che scadano i termini previsti dall'art. 12 e senza che ricorrano le condizioni ivi previste;

*e*) vengano apportate alle iniziative ammesse al contributo modifiche non preventivamente autorizzate dalla giunta regionale.

La revoca del contributo comporta il recupero delle somme erogate, con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 14.
(*Piccolo credito turistico*)

Gli enti pubblici, aventi sede nel territorio della Regione, che singolarmente o in qualunque modo collegati tra loro già concedano, alla data di entrata in vigore della presente legge, o si propongano di concedere provvidenze o agevolazioni per l'incremento e il miglioramento delle attrezzature ricettive o turistiche della propria circoscrizione, possono chiedere alla Regione la concessione di un fondo ad integrazione dei mezzi di cui dispongono.

Il fondo può essere richiesto sotto forma di contributo « una tantum » ovvero sotto forma di contributo annuale, per un periodo non superiore ai sette anni.

La giunta regionale è autorizzata a corrispondere il fondo alle condizioni seguenti:

1) che esso venga utilizzato per i contributi rateali diretti o per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da singoli operatori interessati con istituti di credito, in ordine ad iniziative comprese tra quelle di cui all'art. 2 della presente legge; rientrano tra esse tuttavia anche quelle volte alla costruzione e ammodernamento di ristoranti, trattorie ed altri esercizi della ristorazione, purchè abbiano caratteristiche tali da concorrere alla valorizzazione turistica della località;

2) che le iniziative medesime non comportino una spesa superiore ai 15 milioni;

3) che le modalità di erogazione delle provvidenze siano disciplinate da apposito regolamento o da formale deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, che preveda anche il vincolo di destinazione dell'opera;

4) che in tale regolamento o deliberazione sia espressamente previsto che un rappresentante della Regione, designato dalla giunta regionale, faccia parte della commissione o dell'organo collegiale competente a decidere la concessione delle provvidenze.

Le domande degli enti pubblici di cui al primo comma, intese ad ottenere la concessione di fondi per il « piccolo credito turistico », devono essere presentate al presidente della Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate dai seguenti documenti:

*a*) programma di massima delle iniziative che l'ente intende favorire;

*b*) relazione illustrativa atta a dimostrare l'utilita delle iniziative in relazione alle finalità della presente legge.

Art. 15.
(*Norme transitorie*)

Nella prima applicazione della presente legge, le domande di cui agli articoli 5 e 14, devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

La concessione dei contributi, fino a quando non sarà predisposto il piano pluriennale di interventi di cui all'art. 6, sarà effettuata con deliberazione della giunta adottata annualmente con l'osservanza della procedura prevista dall'art. 7, entro 120 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

Art. 16.
(*Disposizioni finanziarie*)

Per gli interventi previsti dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 1973, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni, di cui:

lire 200 milioni per gli interventi previsti alla lettera *a*) dell'art. 3.

lire 600 milioni per gli interventi previsti alla lettera *b*) dell'art. 3;

lire 100 milioni per gli interventi previsti dalla lettera *c*) dell'art. 3.

Alla copertura della spesa di cui al primo comma si provvede mediante utilizzazione del fondo stanziato al capitolo 195 del bilancio di spesa, esercizio 1973.

Nello stato di previsione della spesa regionale, esercizio 1973, sono iscritti i seguenti nuovi capitoli:

*a*) cap 195/*ter* dal titolo « Contributi "una tantum" in conto capitale a norma dell'art. 3 lettera *a*) della legge regionale — Provvidenze regionali per il potenziamento e l'ammodernamento del patrimonio ricettivo e turistico del Veneto — », con lo stanziamento di lire 200 milioni;

*b*) cap 195/*quater* dal titolo « Contributi annuali diretti o su mutui a norma dell'art. 3 lettera *b*) della legge regionale — Provvidenze regionali per il potenziamento e l'ammodernamento del patrimonio ricettivo e turistico del Veneto — », con lo stanziamento di lire 600 milioni;

*c*) cap. 195/*quinquies* dal titolo « Contributi per il piccolo credito turistico a norma dell'art. 3 lettera *c*) della legge regionale — Provvidenze regionali per il potenziamento e l'ammodernamento del patrimonio ricettivo e turistico del Veneto — », con lo stanziamento di lire 100 milioni.

La spesa afferente agli anni successivi farà carico ai corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

Alla determinazione dei nuovi limiti di impegno per gli anni successivi, si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge e non utilizzate nell'esercizio di riferimento, nonchè quelle che si renderanno disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, saranno utilizzate negli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 31 gennaio 1974

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1974, n. **14**.

**Contributi per impianti di depurazione di acque reflue nelle zone di particolare interesse turistico del Veneto.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 4 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della emanazione di una organica normativa regionale per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento idrico, la Regione favorisce la realizzazione di impianti di depurazione di acque reflue, a servizio di località riconosciute quali stazioni di soggiorno cura e turismo, concedendo un contributo « una tantum » pari al 20 per cento della spesa ammissibile per la costruzione degli impianti e l'acquisto delle relative aree.

Possono beneficiare dei contributi i comuni, le comunità montane, le provincie, i consorzi fra gli enti predetti, nonchè i soggetti privati e i consorzi fra i privati.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate al presidente della Regione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate dei seguenti documenti:

*a*) progetto di massima dell'opera;

*b*) planimetria dell'intera zona da servire con l'indicazione degli insediamenti turistico-residenziali;

*c*) indice di inquinamento delle acque da depurare;

*d*) preventivo di spesa e piano finanziario;

*e*) dichiarazione contenente l'impegno di garantire un costante ed efficiente funzionamento dell'impianto.

Art. 3.

La giunta regionale, entro 60 giorni dalla scadenza del termine indicato al primo comma dell'art. 2, delibera, sentite le competenti commissioni consiliari, la ripartizione del contributo regionale secondo una graduatoria di priorità che tenga conto dello stato di inquinamento e dell'importanza turistica della zona, dando priorità alle iniziative assunte dagli enti locali.

L'ordine di priorità previsto dal piano è conservato semprechè entro 90 giorni dalla pubblicazione del piano stesso nel « Bollettino Ufficiale » della Regione venga inoltrato alla giunta regionale il progetto esecutivo.

Art. 4.

L'approvazione del progetto e la concessione del contributo sono disposti con decreto del presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonchè di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

L'erogazione del contributo è subordinata al collaudo delle opere da parte dell'ufficio del genio civile regionale competente per territorio, e all'accertamento da parte del medico provinciale che le acque, a seguito del trattamento di depurazione, non superino i limiti di accettabilità di cui al decreto delegato emanato dal Governo in applicazione alla legge 16 aprile 1973, n. 171 « Interventi per la salvaguardia di Venezia ».

Art. 5.

Sono ammessi al contributo previsto dalla presente legge anche le opere già eseguite dagli enti pubblici, purchè appaltate non prima del 1º luglio 1973 e il cui collaudo non sia ancora avvenuto alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Fino a 5 anni dalla data di erogazione del contributo può essere disposta la revoca delle provvidenze qualora non vengano rispettati gli obblighi di cui alla lettera *e*) dell'art. 2.

Art. 7.

I contributi previsti dalla presente legge sono cumulabili con altri eventualmente concessi dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici al medesimo titolo, purchè l'ammontare complessivo delle provvidenze non superi il 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 8.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è istituito nel bilancio di spesa della Regione, esercizio 1973, il capitolo 195/*sexies*, così denominato: « Contributo una tantum per impianti di depurazione di acque reflue nelle zone di particolare interesse turistico del Veneto », con lo stanziamento di L. 749.233.000.

Nel bilancio di spesa della Regione, esercizio 1973, sono soppressi i seguenti capitoli:

157 di L. 150.000.000;
195/*bis* di L. 299.233.000;
180 di L. 100.000.000;
187 di L. 100.000.000;
188 di L. 100.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 31 gennaio 1974

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1974, n. **15**.

**Provvidenze per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 4 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede contributi annui per l'ammontare e la durata stabiliti nel successivo art. 2, ai fini di agevolare la costruzione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a servizio dei territori con popolazione non inferiore a 25.000 abitanti. Beneficiari dei contributi possono essere i comuni e le comunità montane, i consorzi fra comuni o fra comuni e comunità montane, o fra altri enti pubblici, nonchè le società a prevalente partecipazione pubblica.

In via eccezionale possono essere ammessi al contributo anche impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani al servizio di territori con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti purchè la situazione geo-orografica e dei sistemi di comunicazione sia tale da non consentire una agglomerazione di territorio maggiore.

Art. 2.

La spesa per la realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani a servizio di una popolazione superiore a 150 mila abitanti è ammessa a contributo fino all'importo massimo di L. 1.000.000.000.

Il contributo è concesso nella misura del 5 per cento annuo per i primi sei anni ed in misura decrescente dell'1 per cento annuo per i successivi 4 anni.

Qualora l'impianto da realizzare serva una popolazione residente compresa tra i 50 mila ed i 150 mila abitanti la spesa e ammessa a contributo fino all'importo massimo di L. 500 milioni ed il contributo e concesso nella misura del 5 per cento annuo per i primi 8 anni e in misura decrescente dell'1 per cento annuo per i successivi 2 anni.

Qualora l'impianto da realizzare serva una popolazione residente non superiore ai 50 mila abitanti, la spesa è ammessa a contributo fino all'importo massimo di L. 300 milioni ed il contributo è concesso nella misura del 5 per cento annuo per 10 anni.

La spesa ammissibile, ai fini della concessione del contributo, comprende oltre al costo degli impianti, l'eventuale indennità di esproprio per l'acquisizione delle aree, l'onere per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e una quota per spese generali e di collaudo non superiore al 5 per cento del costo degli impianti e delle espropriazioni.

Art. 3.

Le domande di concessione dei contributi dovranno essere presentate dagli enti al presidente della giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le domande dovranno essere corredate da una relazione tecnica illustrativa, atta a documentare la natura e le caratteristiche degli impianti previsti, sulla base dei criteri elencati nel successivo art. 4 anche in relazione all'assetto programmato del territorio, nonchè la spesa necessaria per la realizzazione dell'impianto, e da una dichiarazione con cui l'ente o il soggetto beneficiario si impegna a garantire un efficiente e costante funzionamento degli impianti.

Art. 4.

Il programma per la ripartizione dei fondi disponibili è predisposto dalla giunta regionale e approvato dal Consiglio sulla base dei seguenti parametri:

*a*) dimensione e caratteristiche del territorio servito;

*b*) popolazione residente nel territorio;

*c*) ubicazione dell'impianto proposto, eventuali depositi intermedi, mezzi meccanici occorenti;

*d*) caratteristiche tecnologiche dell'impianto e relativi costi di gestione.

Art. 5.

Il presidente della giunta regionale, dopo l'approvazione del programma, comunica agli enti interessati il termine entro il quale dovranno essere presentati i progetti esecutivi degli impianti, pena la decadenza del contributo.

In caso di decadenza, il contributo viene impegnato in favore degli altri soggetti richiedenti, secondo l'ordine di priorità contenuto nel programma di cui all'art. 4.

Art. 6.

Il presidente della giunta regionale provvede, previo parere degli organi tecnici competenti, all'approvazione dei progetti delle opere e alla concessione del contributo regionale, sulla base del programma approvato. L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti. La giunta regionale eserciterà la vigilanza sugli impianti ammessi a contributo a mezzo degli uffici del genio civile regionale, i quali provvederanno anche a vistare gli stati d'avanzamento dei lavori.

La nomina dei collaudatori degli impianti è di competenza della giunta regionale.

Art. 7.

I contributi annui sono erogati con decreto del presidente della giunta regionale direttamente agli istituti mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio di ammortamento dei mutui.

A tal fine la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con idonei istituti.

Art. 8.

Per gli interventi previsti dalla presente legge per gli anni 1974 e 1975 è autorizzata la spesa complessiva di L. 750 milioni.

Agli oneri derivanti per l'anno 1974, determinati in L. 250 milioni, si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo denominato « Contributo della Regione per la realizzazione di impianti per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani », con lo stanziamento di L. 250 milioni.

Agli oneri relativi all'anno 1975, determinati in L. 500 milioni, si fa fronte con l'istituzione di corrispondente capitolo con lo stanziamento di L. 500 milioni, alla cui copertura si provvederà con l'entrata derivante dalla quota spettante alla Regione a norma dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme non utilizzate durante l'esercizio di competenza saranno utilizzate negli esercizi successivi.

**La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.**

Data a Venezia, addì 31 gennaio 1974

TOMELLERI

**(1748)**

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740670)